

Trento, 6.05.2020

Comunicato stampa

Auto: proroga termini e scadenze a seguito del COVID Il CRTCU: l'elenco delle proroghe

Nonostante le nuove aperture che l'avvio della fase due sta portando con sé, non è per tutti semplice "recuperare" tutte le scadenze e proroghe accumulate nelle settimane del lockdown.

Ecco quindi un elenco delle principali proroghe riguardanti il settore auto e relativo ambito assicurativo.

1) RC auto

Proroga della garanzia assicurativa supplementare, successiva alla scadenza della polizza RC auto

In seguito alla crisi causata dal coronavirus, a metà marzo scorso il decreto "Cura-Italia" ha previsto un prolungamento della copertura assicurativa RC auto per ulteriori 30 giorni dalla scadenza delle rispettive polizze. Di norma, alla scadenza della polizza RC auto, la copertura di responsabilità civile si protrae automaticamente per altri 15 giorni. Infatti, se l'assicurato provocasse un incidente stradale durante questo lasso di tempo, l'assicurazione provvederebbe ugualmente a coprire i danni causati a terzi. Nell'attuale stato di crisi, il periodo di copertura supplementare è stato esteso da 15 a 30 giorni. Questo vale per tutte le polizze RC auto stipulate con scadenza entro il 31/07/2020.

Termini più lunghi per il pagamento dei sinistri

Fino al 31 luglio 2020, il termine entro il quale le compagnie di assicurazione devono formulare il risarcimento a seguito di un incidente stradale, è stato prorogato di ulteriori 60 giorni, passando da 30 a 90 giorni. Anche nel caso in cui si renda necessario incaricare un perito per determinare l'entità dei danni alle cose o alle persone, il termine è stato prorogato di ulteriori 60 giorni.

2) Cambio pneumatici – "obbligo" di gomme estive?

Il termine per il cambio dei pneumatici è stato prorogato dal 17 maggio al 15 giugno. **Sussiste un "obbligo" al cambio? Solo per chi circola con pneumatici il cui indice di velocità sia inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione.** Per i mesi da ottobre a maggio, infatti, il Codice della Strada prevede una deroga e concede di montare pneumatici con indice di velocità inferiore.

L'indice di velocità massima è indicato nell'ultima lettera del codice riportato sul pneumatico; di consueto si trovano pneumatici della classe "R" (velocità fino a 170 km/h) o "V" (velocità fino a 240 km/h).

Infine, quando si acquistano pneumatici nuovi, è **importante controllare la data di**

produzione, che è indicata da un numero a quattro cifre sul fianco dello pneumatico; ad esempio, 1412 significa che lo pneumatico è stato prodotto nella settimana 14 del 2012. Se il pneumatico è più vecchio di un anno, è opportuno chiedere uno sconto sul prezzo di vendita.

3) Revisione auto

Sempre secondo il decreto "Cura-Italia", **le revisioni con scadenza entro il 31/07/2020 sono state autorizzate fino al 31/10/2020**. Questo riguarda in particolar modo i mezzi con **prima immatricolazione da marzo a luglio 2016**, nonché mezzi con **l'ultima revisione effettuata tra marzo e luglio 2018**; altresì le tipologie di veicoli elencate nel [comma 4 dell'art. 80 del Codice della Strada](#) sottoposte a ultima revisione **da marzo a luglio 2019**. Le vetture interessate dal rinvio sono dunque autorizzate a effettuare la revisione auto (o moto, o autocarro, ecc.) **entro il 31 ottobre 2020, senza incorrere in alcuna sanzione**. Anche la **sostituzione dei serbatoi GPL**, con scadenza dopo il 31/01/2020, è prorogata **fino al 31/10/2020**. Gli impianti a metano in scadenza dal 15 gennaio al 15 aprile sono invece prorogati **fino al 15 giugno 2020**. Non è necessario chiedere un'autorizzazione per godere della proroga.

Attenzione: non è certa la proroga della revisione, per i veicoli con revisione scaduta in data antecedente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto), compresi quelli che hanno già prenotato una visita presso gli uffici della Motorizzazione entro il 31 luglio 2020. In questi casi è meglio chiedere conferma ad un Centro revisioni di fiducia o alla polizia locale del proprio Comune.

4) Rinnovo patenti scadute

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce i dubbi sorti in merito al rinvio del rinnovo delle patenti, previsto anch'esso nel decreto "Cura Italia". Infatti, la proroga della validità è consentita solo per quelle patenti che sono scadute durante il periodo di dichiarato stato di emergenza, **dunque dopo il 31 gennaio 2020**, ed il rinnovo va fatto entro il **31 agosto 2020**.

I permessi provvisori e gli attestati

Fino al **15 giugno 2020** resteranno validi anche i permessi provvisori di guida che vengono rilasciati a chi deve rinnovare la patente sottoponendosi a una visita in **Commissione medica locale**, per motivi di malattie che possono incidere sulle capacità di guidare in sicurezza. Lo stesso termine vale altresì per gli attestati che consentono la guida di mezzi pesanti anche a chi abbia **superato i limiti di età** previsti dal Codice della strada (60 o 65 anni, a seconda della categoria del mezzo).

La circolare completa del MIT (Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti) consultabile al seguente link: <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-03/Circolare%209487%20del%2024-03-2020.pdf>